

III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

152ª SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 30.11.2022 - 1.12.2022

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: Migrazione legale. Attrarre competenze e talenti nell'UE*(2023/C 79/10)*

Relatore:	Giuseppe VARACALLI (IT/Renew Europe), consigliere comunale di Gerace
Testi di riferimento:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo COM(2022) 650 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro COM(2022) 655 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Attrarre competenze e talenti nell'UE COM(2022) 657

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

COM(2022) 650

Emendamento 1

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Per prevenire il rischio di acquisizione abusiva dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che il rispetto del requisito del soggiorno legale e ininterrotto sia debitamente monitorato per tutte le categorie di cittadini di paesi terzi. Tale rischio è particolarmente elevato per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento effettuato in uno Stato membro, poiché il rilascio dei permessi di soggiorno in questione non è sempre soggetto al requisito della presenza fisica ininterrotta nello Stato membro, o è soggetto soltanto al requisito della presenza dell'investitore nello Stato membro per un periodo limitato. Per prevenire tale rischio è opportuno che gli Stati membri rafforzino i controlli relativi al requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE presentate da cittadini di paesi terzi che soggiornano in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, quali i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale.</p>	<p>Per prevenire il rischio di acquisizione abusiva dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che il rispetto del requisito del soggiorno legale e ininterrotto sia debitamente monitorato per tutte le categorie di cittadini di paesi terzi. Tale rischio è particolarmente elevato per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento effettuato in uno Stato membro, poiché il rilascio dei permessi di soggiorno in questione non è sempre soggetto al requisito della presenza fisica ininterrotta nello Stato membro, o è soggetto soltanto al requisito della presenza dell'investitore nello Stato membro per un periodo limitato. Per prevenire tale rischio è opportuno che gli Stati membri, in stretta cooperazione con gli enti locali o regionali competenti, rafforzino i controlli relativi al requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE presentate da cittadini di paesi terzi che soggiornano in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, quali i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale.</p>

Motivazione

Poiché il requisito del soggiorno legale e continuativo è una componente che deve essere controllata e monitorata dagli enti locali e regionali (ad esempio mediante registrazione del luogo di residenza), qualsiasi modifica della procedura o «rafforzamento» dei controlli dovrebbero essere sviluppati in collaborazione con tali enti. Ciò evita oneri amministrativi sproporzionati e fornisce un'esperienza «sul campo».

Emendamento 2

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell'Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*). La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l'esercizio delle professioni regolamentate.</p>	<p>Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell'Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), mentre disposizioni speciali potrebbero consentire una considerazione flessibile nel caso dei rifugiati, che potrebbero non essere in grado di fornire i documenti giustificativi e le prove delle qualifiche pertinenti. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l'esercizio delle professioni regolamentate. Gli Stati membri dovrebbero rimanere soggetti all'obbligo di concedere ai figli minori dei migranti, indipendentemente dal loro status giuridico, l'accesso al sistema educativo con condizioni analoghe a quelle previste per i loro cittadini, dedicando nel contempo particolare attenzione alle ragazze migranti, che corrono un rischio maggiore di essere lasciate indietro nel sistema di istruzione.</p>

Motivazione

In linea con la direttiva n. 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96), gli Stati membri concedono ai figli minori dei richiedenti e ai richiedenti minori l'accesso al sistema di istruzione a condizioni analoghe a quelle dei loro cittadini. Pertanto, si propone di mantenere il paragrafo essendo stato più volte ribadito il concetto che, per una corretta integrazione, il primo punto sono i diritti che, se devono essere equiparati a quelli dei cittadini dello Stato membro, devono necessariamente includere il diritto all'istruzione. È importante ricordare gli ostacoli incontrati dalle ragazze, soprattutto nelle situazioni di precarietà e isolamento che possono derivare da esperienze migratorie traumatiche.

Emendamento 3

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE. Tali permessi di soggiorno nazionali non dovrebbero dare accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri.</p>	<p>L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE. Tali permessi di soggiorno nazionali non dovrebbero dare accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri. Un cittadino di un paese terzo può essere titolare sia dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE che di un permesso di soggiorno permanente nazionale o di un analogo permesso di soggiorno nell'Unione.</p>

Motivazione

Occorre precisare che il cittadino di un paese terzo che è già titolare dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE ha diritto a un permesso di stabilimento nazionale, in quanto ciò gli conferirebbe diritti aggiuntivi. Né l'attuale direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44) né la rifusione prevedono che un richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE debba rinunciare al suo permesso di soggiorno permanente nazionale. Inoltre, ai sensi del diritto dell'Unione, i cittadini di paesi terzi possono essere titolari di due diversi status di soggiorno.

Emendamento 4

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri istituiscono adeguati meccanismi di controllo per assicurare il debito monitoraggio del requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande presentate da cittadini di paesi terzi che siano o siano stati titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in uno Stato membro.</p>	<p>Gli Stati membri, in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali competenti, istituiscono adeguati meccanismi di controllo per assicurare il debito monitoraggio del requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande presentate da cittadini di paesi terzi che siano o siano stati titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in uno Stato membro.</p>

Motivazione

Poiché il requisito del soggiorno legale e continuativo è una componente che deve essere controllata e monitorata dagli enti locali e regionali (ad esempio mediante registrazione del luogo di residenza), qualsiasi modifica della procedura o «rafforzamento» dei controlli dovrebbe essere sviluppata in collaborazione con tali enti. Ciò evita oneri amministrativi sproporzionati e fornisce un'esperienza «sul campo».

Emendamento 5

Articolo 4, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, i periodi di soggiorno trascorsi in qualità di titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), sono computati nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.</p> <p>Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2011/95/UE o l'intero periodo se superiore a diciotto mesi.</p>	<p>Laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, i periodi di soggiorno trascorsi in qualità di titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono computati nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.</p>

Motivazione

Escludendo i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), la disposizione proposta, allo stato attuale, prevede un regime incoerente per i richiedenti asilo. Per garantire un trattamento coerente dei richiedenti asilo si propone di sopprimere il secondo comma.

Emendamento 6

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.</p>	<p>Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale. <i>A tal fine, dovrebbe essere rafforzata una governance della migrazione che coinvolga più attori. Gli enti locali e/o regionali, le reti locali e regionali, le associazioni di categoria e i privati accreditati che organizzano gli eventuali programmi di integrazione dovrebbero ricevere dallo Stato membro un sostegno operativo e finanziario sufficiente, calibrato in merito al servizio offerto. Questi programmi di integrazione dovrebbero essere incorporati in tutte le politiche in materia di istruzione, occupazione, sanità, alloggi e partecipazione.</i></p>

Motivazione

Poiché sono spesso gli enti locali e regionali, ma anche le associazioni no profit, i sindacati e le reti locali e regionali ad attuare i corsi di lingua, di cittadinanza — nell'ambito del programma di integrazione — e/o corsi di formazione lavorativa, è essenziale che essi ricevano un sostegno adeguato da parte dello Stato a tal fine. Incorporando l'integrazione nelle politiche pertinenti si accelera il relativo processo. Vengono inoltre rispettati i valori concernenti i diritti umani, la solidarietà e l'uguaglianza, e viene sviluppato un approccio globale alla migrazione che mette a frutto i vantaggi della diversità.

Emendamento 7

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.</p>	<p>1. Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata. <i>Le autorità nazionali competenti informano il cittadino di paese terzo in merito alla procedura di domanda entro tre mesi dal compimento del periodo richiesto di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro.</i></p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>2. Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto nazionale.</p> <p>Laddove i documenti presentati o le informazioni trasmesse a sostegno della domanda siano inadeguati o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente i documenti o le informazioni supplementari richiesti e fissano un termine ragionevole per la loro presentazione o trasmissione. Il periodo di cui al primo comma è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto i documenti o le informazioni supplementari richiesti. Se i documenti o le informazioni supplementari richiesti non sono stati forniti entro tale termine, la domanda può essere respinta.</p> <p>All'interessato sono comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente direttiva.</p> <p>Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.</p> <p>3. Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>4. Qualora la domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nazionale rilasciato dallo stesso Stato membro conformemente all'articolo 14, lo Stato membro non impone al richiedente di comprovare che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se il rispetto di tali condizioni è già stato verificato nel contesto della domanda di permesso di soggiorno nazionale.</p>	<p>2. Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto nazionale.</p> <p>Laddove i documenti presentati o le informazioni trasmesse a sostegno della domanda siano inadeguati o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente i documenti o le informazioni supplementari richiesti e fissano un termine ragionevole per la loro presentazione o trasmissione. Il periodo di cui al primo comma è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto i documenti o le informazioni supplementari richiesti. Se i documenti o le informazioni supplementari richiesti non sono stati forniti entro tale termine, la domanda può essere respinta.</p> <p>All'interessato sono comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente direttiva.</p> <p>Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.</p> <p>3. Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>4. Qualora la domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nazionale rilasciato dallo stesso Stato membro conformemente all'articolo 14, lo Stato membro non impone al richiedente di comprovare che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se il rispetto di tali condizioni è già stato verificato nel contesto della domanda di permesso di soggiorno nazionale.</p> <p>5. <i>La decisione di respingere una domanda di soggiorno di lungo periodo tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.</i></p>

Motivazione

È importante che le persone che possono richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo siano debitamente informate dalle autorità competenti di tale possibilità, in quanto vi è una grave mancanza di informazioni fornite ai richiedenti il soggiorno, che non solo ingenera nel richiedente confusione, malintesi e speranze infondate, ma causa anche sovraccarichi e ritardi nel processo amministrativo. Si propone anche di aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'articolo 7 — sul modello dell'articolo 7, paragrafo 3, della rifusione della direttiva sulla Carta blu — al fine di garantire che le autorità competenti in materia di immigrazione agiscano in modo proporzionato e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

Emendamento 8

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>I soggiornanti di lungo periodo dell'UE non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE nei casi seguenti:</p> <p>a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE;</p> <p>b) adozione di una decisione che pone fine al soggiorno regolare a norma dell'articolo 13;</p> <p>c) assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 24 mesi consecutivi.</p>	<p>I soggiornanti di lungo periodo dell'UE non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE nei casi seguenti:</p> <p>a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE;</p> <p>b) adozione di una decisione che pone fine al soggiorno regolare a norma dell'articolo 13;</p> <p>c) assenza dal territorio dell'Unione per un periodo superiore ai 24 mesi consecutivi.</p>

Motivazione

Si propone di aggiungere il termine «superiore» per allinearsi con quanto asserito successivamente nella direttiva.

Emendamento 9

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata</p> <p>La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE rilasciato conformemente alla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva.</p>	<p>Permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata</p> <p>La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE rilasciato conformemente alla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva. <i>Gli Stati membri che rilasciano permessi di soggiorno nazionali permanenti concedono ai cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato lo status di soggiornante di lungo periodo UE gli stessi diritti e vantaggi previsti dai loro regimi nazionali se i diritti e i vantaggi previsti da tali regimi nazionali sono più favorevoli.</i></p>

Motivazione

Per creare condizioni di parità tra il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE e il permesso di soggiorno permanente nazionale, è necessario che gli Stati membri concedano ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo nell'UE gli stessi diritti e vantaggi connessi allo status nazionale. L'emendamento proposto rispecchia la clausola di cui all'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (rifusione) sulla Carta blu (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1).

Emendamento 10

Articolo 21, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo dell'UE un permesso di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo dell'UE.</p>	<p>Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo dell'UE un permesso di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo dell'UE. Il permesso di soggiorno è rilasciato conformemente alle norme e al modello standard di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002. Alla voce «annotazioni», gli Stati membri aggiungono «il titolare ha gli stessi diritti di un soggiornante di lungo periodo UE ai sensi del capo III».</p>

Motivazione

Il permesso di soggiorno dovrebbe menzionare esplicitamente che esso è rilasciato a un soggiornante di lungo periodo in un secondo Stato membro, altrimenti le autorità pubbliche, le organizzazioni private e altre persone non saranno a conoscenza del fatto che i cittadini di paesi terzi sono titolari dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE e godono dei diritti connessi, come la parità di trattamento.

Emendamento 11

Articolo 24

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;">Trattamento nel secondo Stato membro</p> <p>1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il permesso di soggiorno di cui all'articolo 21, il soggiornante di lungo periodo dell'UE e i suoi familiari godono in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 12.</p> <p>2. I soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari hanno accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1.</p> <p>Gli Stati membri possono disporre che i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari che esercitano un'attività economica in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti comunichino alle autorità competenti ogni eventuale mutamento di datore di lavoro o attività economica. Tale obbligo non incide sul diritto degli interessati di intraprendere e svolgere la nuova attività.</p> <p>Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) o c), e i loro familiari possono avere accesso ad un'attività lavorativa subordinata o autonoma.</p>	<p style="text-align: center;">Trattamento nel secondo Stato membro</p> <p>1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il permesso di soggiorno di cui all'articolo 21, il soggiornante di lungo periodo dell'UE e i suoi familiari godono in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 12.</p> <p>2. I soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari hanno accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1.</p> <p>Gli Stati membri possono disporre che i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari che esercitano un'attività economica in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti comunichino alle autorità competenti ogni eventuale mutamento di datore di lavoro o attività economica. Tale obbligo non incide sul diritto degli interessati di intraprendere e svolgere la nuova attività.</p> <p>Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e i loro familiari possono avere accesso ad un'attività lavorativa subordinata o autonoma.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>3. Le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), al di fuori del loro tempo di studio e fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività in questione nello Stato membro interessato, hanno il diritto di svolgere un'attività subordinata e possono essere autorizzate a esercitare un'attività economica autonoma. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di 15 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.</p>

Motivazione

Secondo la formulazione proposta dell'articolo 24, paragrafo 2, ultima frase, l'accesso all'occupazione per un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo che si trasferisce in un altro Stato membro come studente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), dipenderebbe interamente dalle norme nazionali pertinenti. Non vi è alcuna giustificazione per cui tale cittadino di un paese terzo con almeno cinque anni di soggiorno legale nell'UE debba avere un accesso all'occupazione inferiore a quello di uno studente proveniente da paesi terzi ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21). Il paragrafo aggiunto ricalca l'articolo 24 di tale direttiva.

Emendamento 12

Articolo 27

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;">Accesso alle informazioni</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE informazioni</p> <p>a) sui documenti giustificativi richiesti per una domanda;</p> <p>b) sulle condizioni per l'acquisizione dello status e sulle condizioni di soggiorno applicabili ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali.</p> <p>2. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri garantiscono lo stesso accesso alle informazioni sul permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE di quello previsto per le informazioni su tali permessi di soggiorno nazionali.</p>	<p style="text-align: center;">Accesso alle informazioni</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE informazioni</p> <p>a) sui documenti giustificativi richiesti per una domanda;</p> <p>b) sulle condizioni per l'acquisizione dello status e sulle condizioni di soggiorno applicabili ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali.</p> <p>2. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri garantiscono lo stesso accesso alle informazioni sul permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE di quello previsto per le informazioni su tali permessi di soggiorno nazionali.</p> <p>3. Una volta che un cittadino di paese terzo abbia soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro informerà il cittadino di paese terzo del completamento di tale periodo e della possibilità di chiedere lo status di cui all'articolo 7 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 o all'articolo 26.</p>

Motivazione

Finora lo status di soggiornante di lungo periodo nell'UE è sottoutilizzato, in parte a causa della mancanza di consapevolezza e di informazioni sui diritti e i vantaggi connessi allo status. A tal fine, si raccomanda di informare i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente nello Stato membro che possono avere diritto allo status e come presentare una domanda per ottenere tale status.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

COM(2022) 655

Emendamento 13

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>È opportuno fissare una serie di norme che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, tenendo conto del normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente ed equa, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.</p>	<p>È opportuno fissare una serie di norme che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, nonché trasparente ed equa, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto e celerità.</p>

Motivazione

Soprattutto dato il momento storico in cui le migrazioni sono sempre più importanti, non si ritiene corretto mettere in subordine, rispetto ad altre tipologie di lavoro di pratiche, la procedura di esame delle domande di permesso unico, per le quali occorrerebbero uffici dedicati.

Emendamento 14

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ingresso, anche in termini di volume, di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi.</p>	<p>Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ingresso, anche in termini di volume, di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi. Nel fissare i volumi di ammissione, gli Stati membri sono incoraggiati a consultare i rispettivi enti locali e regionali e i soggetti locali pertinenti.</p>

Motivazione

Sebbene le quote di ammissione siano una materia di competenza nazionale, la situazione del mercato del lavoro all'interno di uno stesso Stato membro può variare notevolmente da una regione all'altra e i dati medi nazionali possono non fornire un quadro preciso del fabbisogno di manodopera. Gli enti locali e regionali dovrebbero avere pertanto la possibilità di far tenere conto delle loro esigenze nel volume nazionale di ammissione. Anche i portatori di interessi a livello locale, quali le associazioni locali e regionali, le ONG che si occupano dell'inclusione dei migranti e dell'accoglienza dei rifugiati, i consigli per i rifugiati e altri soggetti possono fornire una stima accurata del volume delle ammissioni di cittadini di paesi terzi.

Emendamento 15

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
La designazione dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.	La designazione dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità, compresi gli enti locali e regionali , e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che gli enti locali e regionali mantengano i rispettivi ruoli e responsabilità.

Emendamento 16

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe tuttavia includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi.	Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe tuttavia includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli e regionali e dovrebbe far salve le procedure nazionali o regionali relative al riconoscimento dei diplomi.

Motivazione

Il riconoscimento delle qualifiche viene effettuato da diverse autorità e può rallentare il trattamento della domanda di permesso unico. In alcuni Stati membri numerose professioni sono disciplinate a livello regionale. Il riconoscimento delle relative qualifiche richiede che le regioni attuino determinate norme giuridiche.

Emendamento 17

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nei loro rispettivi territori. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali violazioni precedenti.	Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere, di concerto con gli enti locali e le regioni , affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nei loro rispettivi territori. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali violazioni precedenti.

Motivazione

La possibilità di estendere i controlli agli enti locali ed alle regioni fa sì che anche le polizie territoriali possano attivarsi nella tutela dei lavoratori e dunque nei controlli dei luoghi di lavoro.

Emendamento 18

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;">Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.</p> <p>2. L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda completa non appena possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>Il termine di cui al primo comma comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro e il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali dovute alla complessità dell'esame della domanda, il termine può essere prorogato.</p> <p>Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.</p> <p>3. L'autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale applicabile.</p> <p>4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l'autorità competente notifica per iscritto al richiedente le informazioni o i documenti supplementari richiesti e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l'autorità competente può respingere la domanda.</p>	<p style="text-align: center;">Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.</p> <p>2. L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda completa non appena possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>Il termine di cui al primo comma comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro e il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali dovute alla complessità dell'esame della domanda, il termine può essere prorogato, o anticipato in circostanze di gravi situazioni politico/sociali o di disastri naturali salvo verifica successiva dei requisiti.</p> <p>Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.</p> <p>3. L'autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale applicabile.</p> <p>4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l'autorità competente notifica per iscritto al richiedente le informazioni o i documenti supplementari richiesti e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l'autorità competente può respingere la domanda.</p> <p>5. La verifica della situazione del mercato del lavoro può essere omessa o accelerata se l'indirizzo del datore di lavoro si trova in una regione o città che ha indicato all'autorità competente dello Stato membro una carenza di manodopera che non può essere coperta dalla forza lavoro nazionale.</p>

Motivazione

L'emendamento proposto consentirebbe un trattamento più rapido delle domande di lavoratori che arrivano in regioni che cercano attivamente di sopperire alla carenza di manodopera con lavoratori stranieri.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore l'approccio strategico alla migrazione legale;
2. riconosce che i migranti legali svolgono un ruolo cruciale nell'economia e nelle società europee e possono anche diventare agenti di sviluppo quando saranno messe in atto politiche adeguate; sottolinea che la migrazione legale è un motore fondamentale della crescita delle città e contribuisce a rendere le città molto più diversificate ed economicamente più dinamiche; sottolinea inoltre il contributo dell'elevata percentuale di lavoratori chiave migranti durante la pandemia di COVID-19; evidenzia la necessità di rafforzare la parità di trattamento dei lavoratori cittadini di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la libertà di associazione e di affiliazione e le prestazioni di sicurezza sociale, nonché la necessità di una maggiore tutela dei diritti delle donne e della prospettiva di genere, in particolare nei settori in cui le donne migranti sono sovrarappresentate, ma anche di tutelare i portatori di disabilità, garantendo loro tutela dei diritti ed accesso alle cure;
3. sottolinea che gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore per avere una visione d'insieme coerente delle attuali e più strutturali carenze e opportunità nel mercato del lavoro locale e che pertanto dovrebbero essere inclusi nella governance multilivello volta ad attrarre e trattenere i talenti internazionali per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale. A tal fine, è necessario ampliare gli spazi di dialogo multilivello nella struttura di governance a livello locale, nazionale e dell'UE;
4. sottolinea la necessità di affrontare il tema dell'occupazione dei lavoratori migranti in maniera integrata, in modo da considerare tutti gli aspetti del processo migratorio: dall'assunzione all'effettiva integrazione e infine alla libera circolazione all'interno del mercato del lavoro dell'UE. Sottolinea altresì l'importanza di conciliare i volumi di migrazione economica legale con le esigenze del mercato del lavoro degli Stati membri; in tale processo dovrebbero essere coinvolti anche gli interlocutori del settore privato e i datori di lavoro, e andrebbero considerati i lavoratori migranti di ogni livello di qualificazione;
5. riconosce che la transizione dell'UE verso un'economia verde e digitale richiede competenze specifiche e la ristrutturazione delle economie e dei mercati del lavoro, che a loro volta richiedono manodopera aggiuntiva e nuove competenze acquisite attraverso l'istruzione e la formazione tecnica e professionale (TVET); chiede di coinvolgere in questo processo le autorità regionali e locali, che dispongono delle migliori conoscenze delle esigenze dei mercati del lavoro locali e regionali;
6. sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare l'inclusione di tutti i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico. Spesso promuovono la diversità e la coesione sociale attraverso una serie di politiche progressiste che alimentano la fiducia nelle amministrazioni locali e favoriscono l'accesso equo a servizi condivisi e l'inclusione socioeconomica. Sono al centro dell'accoglienza e dell'assistenza ai rifugiati e svolgono un ruolo chiave nell'individuare le necessità del mercato del lavoro come anche nel definire le condizioni che richiedono l'attuazione di procedure di salvaguardia (analisi del mercato del lavoro) e nel garantire il riconoscimento e il rispetto della diversità nel mercato del lavoro, nonché l'offerta di pari opportunità per tutti;
7. chiede un metodo globale a livello dell'UE di raccolta dei dati relativi alla domanda di lavoratori altamente specializzati nelle diverse professioni e nei diversi mercati del lavoro, il che esige un maggiore sviluppo di iniziative quali il portale EURES, EuroPass e le azioni previste attualmente nell'ambito dell'Agenda per le nuove competenze. Si potrebbero creare tavoli di cooperazione basati sulle effettive esigenze di mercato, espresse spesso anche dalle parti sociali nazionali, configurando una modalità più semplificata;
8. accoglie con favore il sostegno dell'Autorità europea del lavoro (ELA) nel garantire che le norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale siano applicate in modo equo, semplice ed efficace, anche attraverso la fornitura di informazioni, ispezioni concertate e congiunte, una cooperazione amministrativa rafforzata e la promozione della mobilità dei lavoratori, in particolare grazie a EURES;
9. ritiene che la rifusione delle due direttive sia conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità;
10. accoglie con favore le ulteriori misure delineate nel pacchetto «Competenze e talenti», tra cui la creazione di un progetto pilota dell'UE sui talenti specificamente destinato alle persone che fuggono dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il proposto pool di talenti dell'UE;

11. si compiace dell'annuncio della Commissione europea circa l'estensione del bacino di talenti dell'UE ai rifugiati residenti nell'UE e in paesi terzi, che apre la strada a un approccio più sostenibile e inclusivo alla mobilità dei lavoratori e alle soluzioni basate su paesi terzi; rammenta che nel concepire questi strumenti occorre fare di più per sviluppare regimi equi di migrazione dei lavoratori, che garantiscano un lavoro dignitoso a tutti i lavoratori e siano accessibili ai rifugiati, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di soggiorno di questi ultimi, su un piano di parità e con le necessarie garanzie di protezione. I quadri giuridici e amministrativi esistenti rimangono troppo complessi e tendono a ostacolare il raggiungimento di effetti di scala. Procedure eccessivamente burocratiche possono pregiudicare l'accesso dei rifugiati al mercato del lavoro, esponendoli a un rischio crescente di dover ricorrere al lavoro sommerso ed essere esposti ad abusi e sfruttamento;

12. sottolinea che, in futuro, l'attuazione dei progetti di mobilità e dei partenariati per i talenti dovrebbe includere: gli enti locali e i governi regionali, con il compito di concorrere ad elaborare progetti futuri; le diaspore, con il compito di individuare le esigenze dei migranti e di contribuire alla definizione di progetti nei loro paesi di origine; le associazioni di categoria e le associazioni dei datori di lavoro, con il compito di raccogliere le esigenze del mercato del lavoro a livello nazionale e locale e di contribuire a progettare interventi efficaci;

13. sottolinea che occorre tenere conto delle esigenze dei vari attori coinvolti (migranti, diaspore, enti locali e regionali, datori di lavoro e associazioni di categoria), al fine di garantire l'efficacia e la sostenibilità dei futuri progetti come strumento per la gestione a lungo termine della migrazione legale; pertanto invita alla costituzione di un tavolo di lavoro fra Commissione europea, Comitato economico e sociale europeo, Comitato europeo delle regioni e Parlamento europeo, i cui scambi dovrebbero basarsi su precedenti consultazioni e dialoghi con importanti portatori di interessi nel campo dell'integrazione dei migranti; chiede allo stesso tempo delle sinergie con la piattaforma dell'UE sulla migrazione dei lavoratori prevista dalla Commissione europea e ricorda che la particolare situazione di vulnerabilità dei rifugiati andrebbe tenuta presente in vista di futuri progetti per garantire ai rifugiati un equo accesso alle opportunità del mercato del lavoro e l'esistenza delle necessarie garanzie giuridiche;

14. sostiene l'istituzione di un programma di lavoro e di viaggio nell'UE per i giovani provenienti da paesi terzi, come previsto dalla Commissione nella sua comunicazione *Attirare competenze e talenti nell'UE*, nonché l'estensione del programma DiscoverEU al di là dei paesi terzi associati a Erasmus+ e chiede un approccio analogo per quanto riguarda il Corpo europeo di solidarietà per includere nel programma un numero maggiore di paesi terzi rispetto a quelli attualmente previsti, allo scopo di affrontare le sfide e le opportunità della migrazione durante l'intero ciclo della migrazione;

15. ritiene che la COM(2022) 657, avente come obiettivo e focus principale l'attirare competenze e talenti all'interno del territorio europeo, non sia adeguatamente tenuta in considerazione nelle proposte di direttive COM(2022) 650 e 655, sebbene risulti come un importante impulso volto ad un cambio di paradigma nell'analisi del fenomeno migratorio;

16. rileva che tra i cittadini di paesi terzi che contribuiscono al mercato del lavoro dell'UE vi sono specifici gruppi che dovrebbero essere tenuti presenti nella legislazione, perché diventano sempre più rilevanti in settori essenziali dei mercati del lavoro europei, come ad esempio nel quadro delle iniziative intese a rafforzare i settori della salute e dell'assistenza, compresa la garanzia europea per l'infanzia o il libro verde sull'invecchiamento demografico, e chiede un maggiore sostegno mirato nei confronti dei cittadini di paesi terzi, diretto a facilitare l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, la mobilità all'interno dell'UE e l'integrazione, con particolare attenzione per i beneficiari di protezione internazionale che, in base alla direttiva proposta sui soggiornanti di lungo periodo, sono soggetti alle stesse regole che valgono per i cittadini di paesi terzi contemplati in questa direttiva, che non tiene conto della speciale situazione dei rifugiati e delle loro vulnerabilità;

17. sottolinea che la mobilità dei lavoratori può essere una via legale complementare attraverso la quale i rifugiati possono raggiungere l'Europa o altre destinazioni senza dover ricorrere a rotte irregolari, in quanto può aprire un percorso sicuro affinché i rifugiati possano applicare le loro competenze e realizzare il loro potenziale nelle regioni che cercano di affrontare specifiche carenze di competenze; propone che i rifugiati residenti in paesi terzi siano considerati un'ulteriore categoria di lavoratori qualificati, mentre la messa a disposizione di tale via legale aggiuntiva basata sulla migrazione di manodopera potrebbe contribuire a ridurre le pressioni esercitate sui sistemi di asilo europei;

18. avverte che, sebbene la migrazione irregolare rappresenti solo una piccola percentuale della migrazione complessiva verso l'UE, essa esercita nondimeno una pressione significativa sulle regioni e sulle città situate alle frontiere esterne dell'UE; chiede pertanto che venga applicato adeguatamente il principio della condivisione degli oneri tra gli Stati membri dell'UE e che venga contrastata la migrazione irregolare, anche combattendo i trafficanti che sfruttano i richiedenti asilo e i migranti economici inducendoli a compiere viaggi pericolosi;

19. si ricorda che, per determinate professionalità di eccellenza (sanitarie, ingegneristiche ecc.), gli ingressi devono essere maggiormente facilitati da una semplificazione della burocrazia, mentre per le migliaia di posti vacanti in settori in cui è richiesta una formazione non accademica ma tecnica — pensiamo all'agricoltura, all'edilizia, ai trasporti, alla meccanica ecc. — non basta prefiggersi di far corrispondere l'offerta del mercato alla richiesta di lavoro, ma si deve contemplare un tipo diverso di collaborazione consistente nell'abbinare l'offerta del mercato alla richiesta di lavoro ma anche nel collaborare più strettamente con le parti sociali e i centri di formazione pertinenti. Insieme a comuni e regioni;
20. invita altresì gli Stati membri a valutare, nell'ottica di attirare competenze e talenti, la possibilità di facilitare l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo a tutti quei migranti legali con qualifiche superiori e posti di lavoro altamente qualificati, nonché a specifiche categorie di cittadini di paesi terzi mediamente qualificati — stabilendo, ovviamente, una scala di priorità — che possono contribuire a colmare il divario in settori caratterizzati da carenze di lavoratori, come accade ad esempio per l'informatica e la sanità. Pertanto sarebbe necessario creare degli elenchi di lavori per i quali vi è acclarata carenza di manodopera ma svincolare l'accesso dei lavoratori qualificati dalla verifica del mercato del lavoro;
21. propone l'attivazione di un sistema di riconoscimento locale (a livello regionale o di area metropolitana) delle competenze al fine di accelerare il processo di inclusione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, siano essi al loro primo ingresso o già residenti, in possesso di uno degli status garantiti dalla legislazione nazionale vigente. Questo sistema di riconoscimento delle competenze non sostituirebbe quello nazionale, ma si affiancherebbe a esso, garantendo una più rapida integrazione nel mercato del lavoro regionale o metropolitano;
22. sottolinea che il recente flusso di rifugiati altamente qualificati dall'Ucraina evidenzia la necessità di accelerare il processo di riconoscimento delle competenze per tutti i cittadini di paesi terzi, come già disciplinato dalla nuova direttiva sulla Carta blu europea. Una politica dell'UE che disciplini l'ingresso e il trattamento dei lavoratori migranti è essenziale per garantire un buon equilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, che in questo momento è particolarmente sbilanciata, soprattutto in alcune funzioni socialmente rilevanti come quelle connesse al settore dell'assistenza e al settore sanitario;
23. ricorda di tenere in considerazione chi come talento ha l'arte e che pertanto esula dalle figure professionali ricercate, ma che ha la capacità di creare arricchimento alla cultura dello Stato ospitante, creando quello scambio culturale di cui la storia dei nostri territori va fiera;
24. raccomanda di attuare politiche a lungo termine che vadano oltre le misure orientate alla sicurezza, promuovendo una migliore inclusione e affrontando nel contempo le cause profonde della migrazione;
25. chiede di promuovere l'imprenditorialità ampliando le vie di migrazione verso l'UE per la creazione di imprese e start-up, e agevolando i permessi per lo stabilimento di imprese da parte di cittadini di paesi terzi; segnala il potenziale degli enti locali e regionali in termini di orientamento e collegamento tra i nuovi arrivati e le imprese locali, nonché la necessità di appoggiare tali iniziative con un sostegno costante attraverso i finanziamenti dell'UE;
26. sottolinea la necessità di promuovere una cultura della tolleranza attraverso la sensibilizzazione interculturale e la costruzione di un senso di appartenenza comune;
27. suggerisce di rafforzare la governance multilaterale della migrazione, sostenendo una maggiore cooperazione tra le autorità regionali e la società civile nella gestione della migrazione, della diversità e dell'inclusione, intensificando il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione e sviluppando un approccio realmente globale per affrontare la questione in tutte le sue dimensioni, nel pieno rispetto dei diritti umani.

Bruxelles, 30 novembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Vasco ALVES CORDEIRO